

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero *omissis* del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 e promossa

MUTUATARIO	DA	<i>ATTORE</i>
	CONTRO	
BANCA		<i>CONVENUTO</i>

Le parti concludevano come da verbale del 21.6.2018

FATTO E DIRITTO

MUTUATARIO, premesso di avere stipulato contratto di mutuo ipotecario con BANCA, ha dedotto l'usurarietà della clausola relativa agli interessi moratori ed ha chiesto, pertanto, la restituzione degli interessi corrispettivi e l'accertamento della natura gratuita del contratto.

L'attore ha, altresì, lamentato l'applicazione di interessi anatocistici.

Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudice istruttore non accoglieva la richiesta di ctu e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

In data 21.6.2018, la causa era posta in decisione.

L'attore ha lamentato che il tasso degli interessi moratori fosse superiore al tasso soglia ed ha asserito che dalla nullità della clausola contrattuale derivasse quale conseguenza la gratuità del mutuo.

Al riguardo, è opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine all'applicabilità della c.d. disciplina anti-usura ai tassi moratori.

Com'è noto, il quadro normativo in tema di usura è stato riformato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, la quale è, innanzitutto, intervenuta sull'art. 644 c.p., che, nella formulazione attuale, punisce chiunque si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari.

Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Il pendant di tale disposizione in ambito civilistico è rappresentato dal secondo comma dell'art. 1815 c.c. (anch'esso modificato dalla legge 108), ai sensi del quale, laddove siano convenuti interessi usurari, *“la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

La legge 108 ha rimesso al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione, mediante rilevazioni trimestrali, del tasso soglia, superato il quale gli interessi devono essere considerati usurari.

La questione, sorta già all'indomani dell'entrata in vigore di tale normativa, ha per oggetto, come si accennava, l'estendibilità della disciplina anti-usura agli interessi moratori.

Gli interpreti, al riguardo, hanno assunto posizioni contrastanti. Secondo un primo orientamento, sostenuto anche da alcune pronunce della Corte di legittimità, il combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma secondo, c.c., sarebbe operante anche nel caso di interessi moratori. Questa tesi si fonda essenzialmente sul disposto dell'art. 1, comma primo, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, il quale ha ricondotto alla nozione di interessi usurari quelli convenuti *“a qualsiasi titolo”*. Da ciò deriverebbe l'applicazione del tasso soglia fissato dal Ministero anche agli interessi moratori, che, dunque, in caso di superamento del limite, sarebbero qualificabili come usurari.

A tale tesi si è contrapposto l'orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina anti-usura agli interessi di mora, valorizzando la distinzione funzionale fra interessi moratori e interessi corrispettivi.

Nello specifico, i secondi avrebbero una funzione remunerativa, costituendo il corrispettivo di una prestazione di denaro, mentre i primi avrebbero natura risarcitoria, e quindi rappresenterebbero la liquidazione forfettaria del danno in caso di ritardato adempimento nelle obbligazioni pecuniarie.

Tale tesi è suffragata dal dato testuale dell'art. 644 c.p., il quale sanziona chiunque si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.

La dizione della legge *“in corrispettivo”* si riferirebbe, invero, ad interessi che stiano in un rapporto di sinallagmaticità rispetto al finanziamento e, dunque, condurrebbe a limitare l'operatività della stessa ai soli interessi corrispettivi.

Assimilando sul piano funzionale la pattuizione relativa agli interessi moratori ad una clausola penale, la tutela del debitore sarebbe dunque affidata all'art. 1384 c.c., che consente al Giudice di diminuire in via equitativa la penale laddove l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte ovvero l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Inoltre, al fine di evitare eventuali pattuizioni elusive, tale orientamento ritiene applicabile la disciplina del contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. nelle ipotesi in cui vengano previsti in capo al debitore termini di adempimento così ravvicinati da porre quest'ultimo quasi immediatamente in posizione di inadempimento, facendo sì che i tassi moratori, anziché trovare applicazione solo con riferimento alla fase patologica del rapporto, finiscano per regolare anche la fase fisiologica dello stesso.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2251 del 24 settembre 2018

Questo giudice ritiene di aderire a tale secondo indirizzo. Oltre alle considerazioni sin qui svolte, vi sono infatti ulteriori elementi che inducono ad escludere che gli interessi moratori possano essere attratti nell'ambito della disciplina anti-usura.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, l'art. 1284, al comma quarto, stabilisce che, nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, *“dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

Il riferimento è dunque al D. lgs 231/02, che determina il saggio degli interessi legali di mora *“in misura pari al saggio d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali”* maggiorato di 8 punti percentuali.

Il nuovo art. 1284 c.c. intende contrastare il fenomeno dell'autofinanziamento a basso costo connesso alla durata di un giudizio ordinario di primo grado: il debitore preferirebbe in sostanza lucrare dal mantenimento della disponibilità delle somme per un tempo indeterminato ad un tasso molto contenuto.

Con l'applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231 a partire dalla domanda giudiziale, questa convenienza viene meno. Il legislatore si è mosso dunque in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del denaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi.

Inoltre, l'applicazione del tasso soglia anche ai moratori produrrebbe una contraddizione sistematica, in quanto, di regola, il tasso di cui al d.lgs 231/02 è superiore al tasso soglia ministeriale.

Nello specifico, si potrebbe determinare una situazione irragionevole in cui, nell'ipotesi di previa pattuizione di interessi, il creditore che agisca per ottenerne il pagamento in misura superiore al tasso soglia ministeriale ma inferiore al saggio ex art. 1284, comma quarto, si vedrebbe respingere la propria domanda; al contrario, nel caso di mancata pattuizione, il creditore potrebbe agire chiedendo la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 231, che, seguendo la tesi qui contestata, dovrebbe tuttavia considerarsi usuraria.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, questo Giudice ritiene non applicabile la disciplina anti-usura agli interessi moratori e, conseguentemente, infondata la domanda dell'attore.

Parte attrice ha sostenuto di aver pagato indebiti interessi anatocistici, in quanto il mutuo stipulato prevedeva un piano di ammortamento *“alla francese”*.

Nel nostro ordinamento è molto diffuso il piano di ammortamento *“alla francese”*, mentre trova minore utilizzo il piano di ammortamento *“all'italiana”*.

Nel primo caso, ogni rata di pagamento si compone di due voci: un certo importo a titolo di capitale e un certo importo a titolo di interessi. L'ammontare di ciascuna rata è uguale (con la precisazione che se il tasso è variabile la rata rimane eguale fino a che non muta il tasso di riferimento come ad es. l'Euribor), con la conseguenza che all'inizio il cliente paga una quota

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali, n. 2251 del 24 settembre 2018

maggiore di interessi. Difatti, la somma pagata dal mutuatario viene prima imputata agli interessi e poi al capitale.

Nel secondo caso, l'importo di capitale che il cliente rimborsa con ciascuna rata è eguale.

Di conseguenza, l'importo totale della rata è variabile ed è più alto all'inizio, quando, poiché il capitale è stato rimborsato solo in minima parte, sono dovuti più interessi. La somma che il cliente paga a titolo di interessi, a parità di tasso e di durata, è minore nel mutuo all'italiana, in quanto in questo caso il capitale viene rimborsato prima grazie ad un maggior sforzo economico del mutuatario.

Il mutuo alla francese, benché più oneroso, ha il vantaggio di rendere la rata, in assenza di variazione dei tassi (se si tratta di mutuo a tasso variabile), sempre eguale a se stessa.

Entrambe le forme contrattuali descritte sono legittime, atteso che l'art. 1194 c.c. consente alle parti di regolare l'imputazione come meglio credono.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta.

Per le ragioni esposte le domande proposte da MUTUATARIO sono respinte.

Le spese di lite sono poste a carico dell'attore e sono liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinge le domande proposte da MUTUATARIO;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 17.9.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*